

55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione dei Comuni

6 Febbraio 2008

Il Comune non può fruire di alcuna detrazione per la riqualificazione del risparmio energetico, dal momento che non è un soggetto passivo IRES. Così precisa l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n.33/E del 5 febbraio 2008**, in risposta ad una specifica istanza di interpello, relativa alla possibilità, per un Comune, di fruire della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotta dall'art.1, commi 344-347, della legge 296/2006 e prorogata, sino al 2010, dalla legge finanziaria 2008 (art.1, commi 20-24, legge 244/2007 – cfr. [55% per la riqualificazione energetica degli edifici – D.M. 26.10.2007 e Finanziaria 2008 dell'8 gennaio 2008](#); e [Guida alle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici del 22 giugno 2007](#)).

In merito, l'Amministrazione precisache, trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito (e non di un credito d'imposta), presupposto per godere del beneficio è in primo luogo quello di essere un soggetto passivo IRPEF o IRES.

Per quanto riguarda, in particolare, l'IRES, i soggetti passivi sono individuati dall'art.73 del TUIR – D.P.R. 917/1986 (che indica, in via generale, tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società), mentre il successivo art.74 annovera i soggetti esclusi dalla medesima imposta, tra i quali sono espressamente compresi i Comuni.

Tale ultima disposizione prevede, pertanto, un'esclusione dall'IRES di carattere soggettivo, che prescinde dalle attività concretamente esercitate dall'Ente locale (ossia anche per le attività di natura commerciale eventualmente svolte da quest'ultimo).

Ciò implica che il Comune non possa fruire di alcuna detrazione per la riqualificazione del risparmio energetico, poichè non può in ogni caso considerarsi un soggetto passivo IRES.

[3879-Risoluzione n.33-E del 5 febbraio 2008.pdf](#)[Apri](#)